

ACCESSO GENERALIZZATO



ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 5, comma 2, D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.(Art. 5, comma 2, D.Lgs 33/2013)

L'accesso generalizzato deriva dal così detto FOIA (*Freedom of Information Act*) e ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato si aggiunge alle forme di accesso già in uso - l'accesso civico e l'accesso documentale - ed è indicato per richiedere dati e documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

L'istanza deve identificare i documenti o i dati richiesti; le domande di accesso generiche saranno considerate inammissibili dall'ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto. Le richieste riguardanti un numero cospicuo di documenti e informazioni sono ritenute ammissibili solo nel caso in cui non comportino un carico di lavoro tale da interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione.

L'accesso generalizzato è un diritto che può essere esercitato da chiunque, non deve essere motivato ed è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dal Comune per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo pubblicato e va inviata ai seguenti indirizzi:

VIA POSTA: Comune di Vado Ligure ? Piazza San Giovanni Battista 5 ? 17047 Vado Ligure (SV)

E-MAIL: info@comune.vado-ligure.sv.it [3]

PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it [4]

La domanda deve essere sottoscritta o con firma digitale o con firma autografa ed essere corredata da una copia della carta di identità fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata

L'ufficio comunale preposto, dopo aver ricevuto la richiesta, ne verifica l'ammissibilità e in caso positivo provvede alla trasmissione dei documenti o informazioni oggetto della domanda entro il termine di 30 giorni.

Normativa di riferimento

[D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016](#) [5]

Deliberazione Anac e Garante della privacy n. 1309/2016

Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Regolamento Comunale approvato con d.c.c. n. 37 del 2017 recante ?REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO?

Data ultimo aggiornamento: 4 aprile 2018

URL di origine (Salvata il 14/11/2019 - 10:49): <http://www.comune.vado-ligure.sv.it/node/3554>

Links:

[1]

[http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p\[title\]=Comune%2BVado%2BLigure&p\[summary\]=News&p\[url\]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vado-ligure.sv.it%2Fprintpdf%2Fnode%2F3554&p\[images\]\[0\]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vado-ligure.sv.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsocial_logo.jpg&v=47f52546c32d242d8a8b55a1fdc8b4f2](http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[title]=Comune%2BVado%2BLigure&p[summary]=News&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vado-ligure.sv.it%2Fprintpdf%2Fnode%2F3554&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vado-ligure.sv.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsocial_logo.jpg&v=47f52546c32d242d8a8b55a1fdc8b4f2)

[2] <https://twitter.com/home?status=www.comune.vado-ligure.sv.it/printpdf/node/3554>

[3] <mailto:info@comune.vado-ligure.sv.it>

[4] <mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it>

[5] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-03-14;33>